

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il presente regolamento è adottato in conformità alle disposizioni della delibera di Giunta camerale n. 65 del 14.07.2016 e della delibera di Consiglio camerale n. 4 del 25.07.2016.

Articolo 1 FINALITÀ DEL BANDO

Con questa azione la Camera di Commercio intende rafforzare la competitività, l'ammodernamento e la riorganizzazione delle strutture produttive artigiane, agricole, industriali, commerciali della provincia di Alessandria, tramite la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che nel corso del 2016 abbiano ottenuto una o più nuove linee di credito attraverso la garanzia consortile di un Confidi.

Articolo 2 BENEFICIARI E MODALITÀ DI INTERVENTO

Potranno beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese (PMI), così come definite dal DM 18 aprile 2005 (GU 12/10/2005 n. 238) ⁽¹⁾, regolarmente iscritte come attive al Registro delle Imprese di Alessandria, in regola con il versamento del diritto annuale camerale ed aventi sede legale o unità locale in provincia di Alessandria, presso le quali sia svolta un'attività economica (a titolo esemplificativo negozio, stabilimento, laboratorio, bar, ristorante, ecc.).

Le linee di credito ottenute dalle imprese nel corso del 2016, approvate dall'istituto bancario finanziatore e garantite da un Consorzio o Cooperativa di garanzia fidi (Confidi) operante con le imprese della provincia di Alessandria, devono riferirsi ad **interventi realizzati sul territorio della provincia di Alessandria**.

Le domande potranno essere presentate per finanziamenti approvati dall'istituto bancario e garantiti dai relativi Confidi nel periodo **1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016**, con riferimento alle sole garanzie concesse a favore delle PMI socie con sede legale o unità locale in provincia di Alessandria, per le quali il Confidi risponde direttamente con tutto il suo patrimonio (sono quindi escluse le garanzie per le quali il Confidi risponde esclusivamente e limitatamente con un fondo rischio monetario o fideiussorio).

I contributi saranno concessi per finanziamenti **non inferiori a 10.000 Euro e fino a 50.000 euro** (anche per quelli eccedenti tale importo).

Le domande di contributo dovranno pervenire alla Camera di Commercio **entro il 31 marzo 2017** (vedere modalità all'articolo 5).

Sui contributi da liquidare è operata, se dovuta, la ritenuta d'acconto prevista dal 2° comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973.

L'assegnazione dei contributi è disposta con determinazione del dirigente competente, previa istruttoria sulla regolarità della domanda e quindi sull'ammissibilità dell'istanza stessa al contributo.

Articolo 3

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE

I contributi saranno concessi proporzionalmente alla somma stanziata, tenendo conto dell'entità complessiva dei finanziamenti ammessi all'agevolazione.

Lo stanziamento disponibile previsto per la presente iniziativa è pari a € **250.000,00**.

Le domande di concessione dei contributi vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli presenti sul sito della Camera di Commercio: www.al.camcom.gov.it – sezione *finanziamenti > contributi camerali*. Esse devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- dichiarazione “de minimis” (allegato A per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli; allegato B per le imprese degli altri settori);
- fotocopia documento d'identità del sottoscrittore.

Articolo 4

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Non sono concessi contributi:

- alle imprese non iscritte come attive al Registro delle Imprese di Alessandria;
- alle imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- alle imprese fornitrici di servizi, anche a titolo gratuito, alla Camera di Commercio di Alessandria, per tutta la durata del contratto di fornitura (art. 4, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012);
- alle imprese che effettuino trasporti di merci su strada per conto terzi per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, compresi i relativi accessori (vedi art. 5, 8° comma);
- alle imprese che abbiano utilizzato i finanziamenti ottenuti per finalità non riconducibili alla sede o alle unità locali ubicate in provincia di Alessandria, presso le quali sia svolta un'attività economica (vedi art. 2, 1° comma);
- quando il richiedente, in caso di eventuale richiesta di integrazione della documentazione o di chiarimenti in merito alle condizioni di ammissibilità o ai requisiti di legittimazione o in caso di richiesta di regolarizzazione del diritto annuale, non provveda nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

Articolo 5

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I contributi previsti dal presente bando dovranno essere richiesti da ciascuna impresa; **non sono ammesse più di due istanze da parte della medesima impresa.**

Le domande pervenute da ciascuna impresa saranno ammesse entro detto limite ed in ordine cronologico di presentazione.

La trasmissione delle domande di contributo alla Camera di Commercio di Alessandria dovrà essere effettuata da ciascun Confidi **entro il 31 marzo 2017** ed esclusivamente mediante l'utilizzo di procedura telematica (completamente gratuita), presente sul sito della Camera di Commercio: www.al.camcom.gov.it – sezione *finanziamenti > contributi camerali*.

A tal fine l'impresa dovrà conferire specifica delega al soggetto intermediario (Confidi) per la presentazione dell'istanza.

Le istanze pervenute oltre i termini saranno irricevibili e a tal fine farà fede la data di trasmissione mediante il sistema informatico.

La durata del procedimento istruttorio è di novanta giorni dal termine di trasmissione delle domande.

Nel contesto della domanda deve essere resa da parte del richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:

1. che l'impresa non è fornitrice di servizi, anche a titolo gratuito, alla Camera di Commercio di Alessandria;
2. che il finanziamento oggetto di domanda non è stato utilizzato per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, compresi i relativi accessori (art. 3, comma 3, Regolamento CE n. 1407/2013) – *dichiarazione che riguarda soltanto le imprese che svolgono l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi.*

Articolo 6

AIUTI DI STATO E “DE MINIMIS”

Gli aiuti previsti dalla presente iniziativa sono concessi:

- alle imprese che svolgono attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti “de minimis” contenute nel Regolamento CE n. 1408/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013), sue modifiche ed integrazioni (**dichiarazione “de minimis” agricoltura – allegato A**);
- alle imprese degli altri settori, comprese quelle che svolgono attività nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti “de minimis” contenute nel Regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/1 del 24/12/2013), sue modifiche ed integrazioni (**dichiarazione “de minimis” – allegato B**).

E' permesso il cumulo con altri aiuti di Stato o aiuti in regime “de minimis” nei limiti previsti dal regolamento “de minimis” applicabile.

Che cosa è il de “minimis”.

L'Unione Europea **vieta** gli aiuti concessi dagli Stati e dalle Pubbliche Amministrazioni alle imprese sotto qualsiasi forma, in quanto incompatibili con il mercato unico. Si presume infatti che tali aiuti, favorendo alcune imprese o alcune produzioni, possano falsare la concorrenza.

Esistono tuttavia **eccezioni a tale divieto**. Una di queste eccezioni sono gli aiuti concessi secondo la regola “*de minimis*”, ovvero aiuti di piccola entità.

L'impresa che fa domanda di contributo per la presente iniziativa deve pertanto dichiarare di avere o non avere beneficiato di contributi pubblici di modesto importo (*de minimis*) negli ultimi 3 esercizi finanziari (è compreso l'anno in cui si fa domanda di contributo secondo il presente bando).

Articolo 7

INFORMATIVE

La Camera di Commercio effettuerà controlli a campione sulle domande presentate, per accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte all'atto della presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46,47 e 71 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati raccolti attraverso la presentazione della suddetta domanda verranno utilizzati

esclusivamente ai fini amministrativi, fiscali e contabili, con trasmissione degli stessi anche a soggetti terzi, sempre comunque nell'ambito del procedimento interessato.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e, in caso di rifiuto a fornirli, la domanda non potrà essere accolta. Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

I dati sono conservati presso la sede camerale di Alessandria, in via Vochieri 58, ed è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio nella persona del Segretario Generale.

Articolo 8 INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste all'Ufficio Promozione della Camera di Commercio:

- e-mail: contributi@al.camcom.it
- telefono: 0131-313265, 0131-313220, 0131-313269
- fax: 0131/313250

Il testo integrale del presente bando e la relativa documentazione sono reperibili sul sito web dell'Ente www.al.camcom.gov.it alla sezione *finanziamenti > contributi camerali*.

Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Rosanna Cordara.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Alessandria.

(1) Definizione PMI

Ai sensi del DM 18 aprile 2005 (GU 12/10/2005 n. 238), nella categoria **PMI** rientrano le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo (totale attivo patrimoniale) non supera i 43 milioni di euro.

Omissis

Per rientrare nella categoria di PMI, l'impresa dovrà possedere altresì il requisito dell' "**autonomia**" e, pertanto non essere qualificabile né come "associata", né come "collegata", in modo da escludere dalla definizione gruppi di imprese che superino i limiti sopra descritti.

In questo senso, si parla di "**impresa associata**" nel caso in cui un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.

Si definiscono invece "**imprese collegate**" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.